



**Regione  
Campania**

Assessorato  
al Governo  
del Territorio

## art. 7 / Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, la Regione estrapola dall'anagrafe del fabbisogno i soggetti ordinati per comune, elaborando una Graduatoria Provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in ambiti territoriali comunali, secondo l'ordine crescente dei valori ISEE, così come risultanti dall'applicazione dei parametri di variazione di cui all'art. 3 commi 2, 3 e 4 del presente Avviso. In caso di parità di punteggio sono indicate le posizioni *ex aequo*. La Graduatoria Provvisoria è approvata con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania. Avverso la Graduatoria Provvisoria, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del suddetto Decreto, possono essere presentati ricorsi all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'art. 12 del Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii., che si esprime nei successivi 60 giorni.
2. Decorso il termine per le opposizioni e acquisiti gli esiti dei ricorsi, la Direzione Generale del Governo del Territorio della Regione approva, con Decreto Dirigenziale, la Graduatoria Definitiva, relativa a ciascun ambito territoriale comunale, previa effettuazione dei sorteggi tra i richiedenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio ai sensi dell'art. 3 comma 5. La suddetta Graduatoria è pubblicata sul BURC.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione della Graduatoria Definitiva, tutti i Comuni interessati alla Graduatoria devono trasmettere alla Regione un provvedimento formale, nel quale:
  - prendono atto della Graduatoria Definitiva per l'anno 2022;
  - comunicano il numero di alloggi disponibili all'assegnazione, anche pari a zero;
  - assumono l'impegno di assegnare agli aventi diritto della Graduatoria Definitiva per l'anno 2022 i predetti alloggi, nonché gli ulteriori alloggi che si renderanno disponibili fino alla data di pubblicazione della successiva Graduatoria Definitiva.
4. Qualora, prima della pubblicazione della successiva Graduatoria Definitiva, si rendano disponibili all'assegnazione ulteriori alloggi rispetto a quelli indicati nel provvedimento di cui al precedente comma 3, i Comuni devono comunicarne tempestivamente il numero con un ulteriore provvedimento formale da trasmettere alla Regione.
5. Ai fini dell'assegnazione i Comuni devono verificare la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2 e delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 3, che hanno determinato il punteggio, esclusivamente sulle istanze che risultino in posizione utile nella Graduatoria Definitiva. Per ciò che concerne la verifica del requisito dell'ISEE, si specifica che il valore da considerare ai fini della Graduatoria è quello validato dalla Regione ai sensi del precedente art. 6 comma 1. I Comuni devono comunque accertare che il valore ISEE risultante al momento dell'assegnazione non superi l'importo di 15.000 euro, come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. e) dell'Avviso.
6. Qualora il Comune accerti l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 ovvero delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 3 del presente Avviso, trasmette alla Regione rispettivamente il provvedimento di esclusione ovvero il provvedimento di rettifica del punteggio.



## Regione Campania

Assessorato  
al Governo  
del Territorio

7. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 5 del presente articolo i Comuni procedono ad assegnare gli alloggi dichiarati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva per l'anno 2022, che, limitatamente ai suddetti alloggi, conserverà la propria efficacia anche dopo la pubblicazione delle successive Graduatorie Definitive, qualora i relativi procedimenti di assegnazione non siano stati ancora conclusi.
8. I Comuni assegnano gli alloggi agli aventi diritto, previa notifica agli interessati e contestuale comunicazione agli Enti Gestori, in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11 e ss.mm.ii. e da eventuali regolamenti comunali.
9. In caso di ricezione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, la Regione procede, per i soli ambiti territoriali comunali coinvolti, all'aggiornamento della Graduatoria Definitiva, che sarà pubblicato sul BURC.
10. La Graduatoria sarà pubblicata e sempre consultabile sulla Piattaforma telematica regionale.
11. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate da parte dei Comuni esclusivamente tramite la Piattaforma telematica regionale.